



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2018, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Eugenio Morassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tomassetti, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  
studio Studio Legale Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27;

***contro***

Istituto Superiore di Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Estella Sansonetti, Paola Rizza, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto n.390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore  
della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

annullamento decreto n.465 del 20.4.2018 (nuova approvazione graduatoria di merito)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Superiore di Sanita';

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto

Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno indetto dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) per le progressioni di livello relative ad altrettanti profili professionali.

In particolare la parte resistente, per quanto riguarda il presente ricorso, ha previsto una procedura concorsuale per n.119 posti per il passaggio dal V° al IV° livello nel profilo Collaboratore Tecnico.

Il ricorrente è risultato graduato al 171° posto sui 119 messi a concorso, non utile alla promozione.

Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale affidato a due motivi di gravame.

La p.a., a seguito dei rilievi dei concorrenti, tra cui l'attuale ricorrente, ha rimodulato il punteggio originariamente attribuito ed ha collocato il predetto al 166° posto, anche in questo caso, non utile alla promozione.

Il ricorrente ha, quindi, impugnato tale nuova determinazione con ricorso per motivi aggiunti.

Con il ricorso giurisdizionale il ricorrente ha censurato, in buona sostanza, sia la violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso, che l'errata valutazione del punteggio relativo alla "Formazione", in uno con i "Titoli" assegnati al predetto, sia, infine, le "Pubblicazioni" prodotte dal ricorrente e non considerate dalla p.a.

Quest'ultimo ha, poi, contestato la violazione dell'obbligo di motivazione e

l'eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della par condicio tra candidati ed ingiustizia manifesta.

La p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.

Per la difesa erariale, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 133 del c.p.a., la competenza per le controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni- per il personale contrattualizzato è affidata al Giudice Ordinario.

La riportata tesi non è condivisibile.

La questione oggetto del presente scrutinio riguarda un concorso interno per la progressione verticale che, a differenza di quelle orizzontali, prevede e richiede una procedura concorsuale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato.

Ciò detto il ricorso è stato partecipato a due soli controinteressati per cui deve essere disposta la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nei confronti di tutti candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei termini che seguono.

L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa

e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all’iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale della parte resistente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo agli atti di causa.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023.

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023.

Spese al definitivo

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**